


Mercato. L'Osservatorio Vendite ANGAISA relativo al mese di giugno 2013 presenta un altro dato estremamente negativo: un calo pari al -7,39% registrato rispetto al giugno 2012, mentre l'indicatore relativo all'andamento degli ultimi 12 mesi (fatturato luglio 2012/giugno 2013 rispetto a luglio 2011/giugno 2012) si attesta al -6,01%. Impietoso il quadro sintetizzato dal grafico che registra il deterioramento della crisi, con una discesa costante che dal 2010 è stata caratterizzata da qualche isolato rimbalzo ma non dalla tanto auspicata inversione di tendenza che stiamo ancora attendendo. Nel mese di giugno 2013 il fatturato censito in migliaia di euro è stato pari a 130.853. Precisiamo che il fatturato totale censito delle vendite per l'anno 2012 è pari al 34% circa del totale del fatturato dei Soci ANGAISA relativo al 2011.

Economia: In base a quanto riportato dall'osservatorio OCSE nel secondo trimestre 2013 (per l'ottavo trimestre consecutivo), il Pil italiano ha registrato un'ennesima diminuzione: -0,2%, contro il -0,6% registrato nel trimestre gennaio/marzo. In base ai dati ISTAT, tra il 2008 e la fine del 2012 il PIL italiano ha subito una contrazione pari all'8,1%. L'Osservatorio sul credito per le imprese del commercio, del turismo e dei servizi, realizzato da **Concommercio** in collaborazione con **Format Research**, evidenzia quanto sia ancora difficile la situazione delle imprese italiane che non riescono a far fronte alle proprie necessità finanziarie, mentre sono sempre meno le imprese che si vedono accogliere le richieste di finanziamento dalle banche. Quelle che hanno visto accolta la propria richiesta di finanzia-

Fatturato annuale

Andamento % fatturato ultimo anno rispetto all'anno precedente



mento sono passate dal 29,6% del primo trimestre dell'anno al 26,9%. È la percentuale più bassa dal 2009 ad oggi. Questi dati trovano conforto in quelli di **Bankitalia**, i cui analisti annotano che i prestiti al settore privato si sono ridotti del 2,4% su base annua, i prestiti alle famiglie si sono ridotti dello 0,9%, i prestiti alle società non finanziarie sono diminuiti del 3,6%.

Aziende: Dopo un intenso periodo preparatorio, si è perfezionata la combinazione aziendale tra INDA e SAMO, volta alla creazione di un leader europeo nel mondo dell'arredobagno. Unendosi, INDA e SAMO danno vita ad un gruppo integrato nel settore dell'arredobagno con un fatturato atteso di circa 100 milioni di euro e in grado di offrire un variegato insieme di prodotti nel settore, dalle cabine doccia agli accessori, fino ai mobili. I due marchi manterranno intatta la loro forte identità e le attuali reti commerciali. A livello produttivo l'operazione prevede la concentrazione di larga parte della produzione di cabine doccia a Bonavi-

go (VR) (stabilimento SAMO) ed una razionalizzazione degli altri siti produttivi. Denis Venturato, attuale Presidente e Amministratore delegato di SAMO assumerà la guida operativa del nuovo gruppo. L'accordo tra le famiglie Venturato (SAMO) e Fantoni (INDA) prevede che i Venturato saranno gli azionisti di controllo del nuovo gruppo; l'operazione è stata realizzata senza nessun sacrificio per i creditori di INDA. L'operazione si è realizzata tramite la creazione di una holding, SAMO Industries, che possiede il 100% dei due gruppi e che sarà controllata dalla famiglia Venturato. Al fine di garantire la realizzazione dell'operazione, INDA, nel corso dello scorso mese di gennaio, aveva depositato la domanda di concordato presso il Tribunale di Busto Arsizio ●



Normative

Ambiente

Sistri. Operativo dal 1° ottobre 2013 per i gestori di rifiuti pericolosi.

Publicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che riattiva l'operatività del Sistema di tracciabilità dei rifiuti a partire dal 1 ottobre 2013.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.204 del 31 agosto 2013, il decreto legge n. 101 recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizza-

zione nelle pubbliche amministrazioni". All'interno del provvedimento, l'Articolo 11 (Semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e in materia di energia), dispone la riattivazione operativa del Sistri (vedi ANGAISA Informa n. 324). A tal proposito è opportuno evidenziare come la definizione

di "produttore iniziale", intendendo per questo il soggetto la cui attività produce rifiuti, non debba essere confusa con quella di "nuovo produttore" introdotta dal decreto (chiunque effettui operazioni di pre-trattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione dei rifiuti). Una differenza sostanziale perché per i "produttori iniziali" il sistema partirà solo dal 1 marzo mentre per i "nuovi produttori" l'operatività scatterà già a partire dalla prima data fissata. È previsto, infatti, che per i nuovi produttori, gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, il termine iniziale di operatività del SISTRI sia fissato al 1° ottobre 2013. Per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e per comuni e gestori di rifiuti urbani nella regione Campania il Sistri partirà, invece, il 3 marzo 2014, per consentire ulteriori semplificazioni da adottarsi con decreto ministeriale entro il 3 marzo 2014, con possibilità di ulteriore proroga di sei mesi se a tale data le semplificazioni non saranno rese operative. Sarà poi un decreto ministeriale da adottarsi entro il 3 marzo 2014 ad indicare ulteriori categorie tenute ad aderire al Sistri. In sede di prima applicazione della disciplina si prevede una moratoria dell'applicazione delle sanzioni per le violazioni meramente formali. Rimandiamo le aziende interessate alla lettura del citato decreto e al manuale predisposto dal Ministero dell'Ambiente (pubblicato sul portale www.sistri.it) contenente le modalità operative del sistema Sistri, che rendiamo disponibili all'interno del portale associativo.



<http://www.sistri.it>
[www.angaisa.it/Normative/
Ambiente/Gestione rifiuti](http://www.angaisa.it/Normative/Ambiente/Gestione_rifiuti)

Energia

Conto termico: richieste incentivi per via telematica dal 15 luglio.

Dal 15 luglio possono essere presentate, per via telematica, le richieste di accesso diretto agli incentivi del Conto Termico utilizzando l'apposita "Scheda-domanda" e seguendo le modalità riportate nelle Regole Applicative del D.M. 28 dicembre 2012.

Le richieste devono essere presentate mediante l'applicazione informatica Portal-termico, disponibile collegandosi all'Area Clienti del sito www.gse.it entro 60 giorni dalla data di conclusione dell'intervento. Nel caso in cui l'intervento sia stato concluso nel periodo intercorrente tra il 3 gennaio 2013 e la data di avvio del Portal-termico, le domande dovranno essere presentate entro 60 giorni a decorrere dal 15 luglio (12 settembre 2013). Rimandiamo le aziende interessate alle istruzioni operative contenute all'interno della "Guida sul

Conto termico" predisposta dal Gestore Servizi Energetici, che rendiamo disponibili all'interno del portale associativo.



www.gse.it
[www.angaisa.it/Normative/
Energia/Agevolazioni](http://www.angaisa.it/Normative/Energia/Agevolazioni)

Attestato APE per la prestazione energetica degli edifici.

L'Attestato di Prestazione Energetica sostituisce il vecchio ACE (Attestato di certificazione energetica). L'APE deve essere fornito per i nuovi edifici dal costruttore e per gli edifici esistenti (venduti o locati) dal proprietario.

Il quadro sulla certificazione energetica in Italia è stato ridisegnato dalla legge 90/2013, che è entrata in vigore il 4 agosto scorso e ha convertito il DI 63/2013 di inizio giugno. Con questo provvedimento, che integra i contenuti del Dlgs 192/2005 (il testo base nel nostro Paese sul rendimento energetico), anche l'Italia recepisce la direttiva europea 2010/31/UE. L'Ape (Attestato di prestazione energetica), che sostituisce il vecchio Ace (Attestato di certificazione energetica), è il documento che attesta la prestazione energetica di un edificio e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica. A sua volta, la prestazione energetica dipende dalla quantità annua di energia primaria effettivamente consumata o che si prevede necessaria per soddisfare, con un uso standard dell'immobile, i vari bisogni energetici dell'edificio.

Vale a dire: la climatizzazione invernale ed estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienici e sanitari, la ventilazione e, per il settore terziario, l'illuminazione, gli impianti ascensori e scale mobili. L'Ape deve essere prodotto per tutte le nuove costruzioni o in caso di ristrutturazione di un immobile, di vendita, di locazione e persino di cessione a titolo gratuito. Pena: una serie di sanzioni, ma soprattutto la nullità del contratto di trasferimento. Difficile quantificare da subito il costo del nuovo documento che è più complesso del vecchio Ace, il quale, in linea di massima, si aggirava dai 250 ai mille euro a seconda anche delle dimensioni della casa. L'attestato riporta anche: la classe energetica; i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti; le raccomandazioni per migliorare la performance, separando la previsione di interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica.

L'APE deve essere rilasciato da esperti qualificati e indipendenti, in possesso di iscrizione all'Ordine o Collegio e dei requisiti di formazione ed esperienza fissati nel Dpr 75/2013. Sarà valido per dieci anni, a meno che nel frattempo l'immobile non venga sottoposto a una riqualificazione tale da cambiarne i consumi (per esempio, con la sostituzione degli infissi) o che non vengano eseguiti i controlli dei sistemi tecnici, in primis sugli impianti termici, fissati dalla legge.

Fonte: "Il Sole 24 Ore".

Edilizia

Semplificazioni per l'edilizia. "Decreto del Fare".

Conversione in legge del "Decreto del Fare" e pubblicazione in G.U.

Si informa che è stata pubblicata nella G.U. n. 194 del 20 agosto (Suppl. Ordinario n. 63), la legge 9 agosto 2013, n. 98 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", che ha previsto una serie di semplificazioni in materia edilizia, riportate all'art. 30 (vedi "ANGAISA Informa n. 328"): Deroghe in materia di limiti di standard urbanistici (art. 30, comma 1, lettera a)

Viene introdotto nel Testo Unico dell'Edilizia (D.P.R. 380/2001) l'articolo 2-bis che prevede la possibilità per Regioni e Province autonome di derogare, con proprie leggi e regolamenti, al Decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (che fissa i limiti di densità edilizia, altezza, distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi) e di dettare disposizioni specifiche su tali spazi, nell'ambito della definizione o revisione degli strumenti urbanistici.

Segnalazione certificata di inizio attività con modifica della sagoma all'interno delle zone omogenee A (art. 30, comma 1, lettera f)

Entro il 30 giugno 2014 i Comuni sono obbligati a individuare con propria deliberazione le aree ricadenti all'interno delle Zone omogenee A) definite dai Piani Regolatori, ovvero nelle aree storiche comunque denominate dalle normative regionali, nelle quali non è possibile applicare la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) comportanti modifica della sagoma. Decorso inutilmente il termine, e in mancanza dell'intervento sostitutivo della Regione, tale deliberazione è adottata da un Commissario nominato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In assenza di deliberazione, la SCIA con modifica della sagoma non trova applicazione nelle zone omogenee A).

Proroga dei termini di inizio e fine lavori (art. 30, comma 3)

La proroga di 2 anni dei termini di inizio e fine lavori per i titoli edilizi abilitativi già rilasciati o comunque formati all'entrata in vigore del Decreto, non è applicabile nei casi in cui la comunicazione del soggetto interessato avvenga a termini già decorsi o in cui il titolo abilitativo risulti in contrasto con nuovi strumenti urbanistici adottati o approvati. Per maggiori dettagli rimandiamo le aziende interessate alla "Guida alle semplificazioni del Decreto del Fare" della Presidenza del Consiglio dei Ministri (pubblicato il 20 agosto 2013), che rendia-

mo disponibile all'interno del portale associativo.



[www.angaisa.it/Normative/Edilizia/Leggi e decreti](http://www.angaisa.it/Normative/Edilizia/Leggi_e_decreti)

Fisco

Studi di settore. Regime premiale. Differenziazione termini di accesso.

L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 05.07.2013, stabilisce le categorie di contribuenti che accedono al regime premiale e gli indicatori di coerenza economica.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato in data 5 luglio 2013, un provvedimento recante: "Approvazione della differenziazione dei termini di accesso al regime premiale, previsto ai commi da 9 a 13 del decreto legge n. 201 del 2011 e della modifica della modulistica relativa agli studi di settore". Con il provvedimento in esame è stabilito che, per il periodo di imposta 2012, accedono al regime premiale i contribuenti che applicano gli studi di settore indicati nell'allegato n. 1 del provvedimento (tra cui anche il Commercio all'ingrosso e al dettaglio di ferramenta ed utensileria, termoidraulica, legname, materiali da costruzione, piastrelle, pavimenti e prodotti vernicianti - VM11U). Nell'allegato n. 2 del provvedimento stesso inoltre sono elencati gli indicatori di coerenza economica, rilevanti ai fini del regime premiale. Per un esame completo rinviando le aziende interessate alla lettura del decreto legge n. 201 del 2011 e del provvedimento dell'Amministrazione finanziaria, disponibili all'interno del portale associativo.



[www.angaisa.it/Normative/Fisco/Studi di settore](http://www.angaisa.it/Normative/Fisco/Studi_di_settore)
[www.angaisa.it/Normative/Fisco/Leggi e decreti](http://www.angaisa.it/Normative/Fisco/Leggi_e_decreti)

Detrazioni fiscali. Decreto sulle detrazioni fiscali 50%-65%. Conversione in legge.

E' stata pubblica in G.U. del 03.08.2013 la Legge di conversione del decreto sugli eco-bonus che conferma sia la proroga della detrazione del 55% (ora 65%) per lavori di risparmio energetico, sia la detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie.

Vi segnaliamo che è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 2013 la Legge n. 90/2013 di conversione del decreto sugli eco-bonus (DI n. 63/2013). Con tale legge viene confermata sia la proroga fino al 31 dicembre 2013 della detrazione del 55% aumentata al 65% per i lavori di risparmio energetico, sia la detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie con estensione all'acquisto di mobili ed elettrodomestici relativi all'immobile ristrutturato. Ricordiamo che quest'ultima agevolazione fiscale, in sede di conversione in legge del decreto, è stata este-

sa anche ai grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali è prevista l'etichetta energetica. Riportiamo qui di seguito i principali contenuti del provvedimento:

Efficienza energetica: detrazione d'imposta del 65%, ripartita in 10 anni, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2013 per la riqualificazione energetica di edifici; per gli interventi sulle parti comuni dei condomini le detrazioni si rendono applicabili per le spese sostenute fino al 30 giugno 2014;

Pompe di calore: sono detraibili anche le spese di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia e di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore (ricordiamo che, con un emendamento, la detrazione fiscale del 65% viene estesa anche a tali impianti, inizialmente esclusi dal DL n. 63/2013; l'Agenzia delle Entrate dovrebbe pronunciarsi con una Circolare in merito alla possibile retroattività del provvedimento: chiarire cioè se anche gli interventi d'installazione di pompe di calore pagati fra il 6 giugno 2013 e il 3 agosto 2013 potranno rientrare nella detrazione fiscale del 65%);

Consolidamento antisismico: detrazione del 65% anche per le spese relative al consolidamento antisismico di prime case e capannoni nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2: <http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/classificazione.wp>); si tratta di interventi inizialmente esclusi dal Decreto e la detrazione si rende applicabile fino al 31 dicembre 2013;

Ristrutturazioni: prorogata al 31 dicembre 2013 l'applicabilità della detrazione 50% per spese relative ad interventi di ristrutturazione, entro un limite di 96.000 euro per singola unità immobiliare;

Mobili ed elettrodomestici: detrazione del 50% delle spese per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (per i forni classe A), per le case oggetto di ristrutturazione, per un importo massimo di 10.000 euro;

Stabilizzazione detrazione 55% - 65%: dal 2014 sarà resa "strutturale" anche la detrazione per gli interventi finalizzati al risparmio energetico, come era già avvenuto per la detrazione del 36% (attualmente 50%). L'aliquota futura delle due detrazioni fiscali dovrebbe essere determinata dalla Legge di Stabilità prevista per ottobre. Rimandiamo le aziende interessate alla lettura della Legge n. 90/2013 di conversione del decreto sugli eco-bonus, disponibile all'interno del portale associativo.



<http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/classificazione.wp>
[www.angaisa.it/Normative/Fisco/detrazione fiscale 36%](http://www.angaisa.it/Normative/Fisco/detrazione_fiscale_36%)

Perdite su crediti. Deducibilità fiscale.

Con la circolare n. 26 del 1° agosto 2013, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale applicabile alle nuove ipotesi di deducibilità fiscale delle perdite su crediti.

Il comma 5 dell'art. 101 del TUIR dall'art. 33, come modificato dall'art. 33, comma 5 del DL n. 83 del 2012, prevede nuove ipotesi in presenza delle quali la determinazione degli elementi certi e precisi, necessari ai fini della deducibilità della perdita su crediti possono considerarsi realizzati. Si tratta di perdite relative a crediti:

- di modesta entità e per i quali sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza del pagamento;
- il cui diritto alla riscossione è prescritto;
- per i quali il debitore ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti;
- che risultano cancellati dal bilancio di un soggetto "IAS adopter" in dipendenza di eventi estintivi.

Con la circolare n. 26 del 1° agosto 2013, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale applicabile alle nuove ipotesi di deducibilità fiscale delle perdite su crediti. Rimandiamo le aziende interessate alla lettura della suddetta Circolare, disponibile all'interno del portale associativo.



www.angaisa.it/Normative/Fisco/lres

Imprese e società

Concordato preventivo. Le modifiche del "Decreto del Fare".

Il decreto del Fare ha apportato delle modifiche all'istituto del "concordato in bianco" per impedire condotte abusive di questo strumento.

Il decreto legge stringe le maglie sulla più recente e rilevante novità introdotta nella legge fallimentare dallo scorso settembre, ovvero, sull'istituto del "concordato in bianco". Lo strumento è stato introdotto nel 2012 per consentire all'impresa in crisi di evitare il fallimento e di salvare il patrimonio dalle aggressioni dei creditori con la massima tempestività (depositando cioè al tribunale una domanda non accompagnata dalla proposta relativa alle somme che si intendono pagare ai creditori). Per impedire condotte abusive di questo strumento (cioè domande dirette soltanto a rinviare il momento del fallimento, quando lo stesso non è evitabile) emerse dai primi rilievi statistici, si dispone che l'impresa non potrà più limitarsi alla semplice domanda iniziale in bianco, ma dovrà depositare, a fini di verifica, l'elenco dei suoi creditori (e quindi anche dei suoi debiti). Il Tribunale potrà, inoltre, nominare un commissario giudiziale, che controllerà se l'impresa in crisi si sta effettivamente attivando per predisporre una compiuta proposta di pagamento ai creditori. In presenza di atti in

frode ai creditori, il Tribunale potrà chiudere la procedura. Rimandiamo le aziende interessate alla lettura dell'art. 82 contenuta all'interno del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, che rendiamo disponibile all'interno del portale associativo.

Fonte: Diritto 24 - "Il Sole 24 Ore".



www.angaisa.it/Normative/Imprese_e_società/Leggi_e_Decreti

Lavoro

Proroga accordo CCNL Dirigenti Terziario.

Confcommercio e Manageritalia hanno sottoscritto, il 31 luglio 2013, un accordo di proroga della vigenza dell'ultimo rinnovo del CCNL Dirigenti.

Vi segnaliamo che il 31 luglio 2013 è stato sottoscritto, da Confcommercio e Manageritalia, un accordo di proroga fino al 31 dicembre 2014 della vigenza dell'ultimo rinnovo del CCNL Dirigenti (in scadenza il 31 dicembre 2013). Le parti hanno concordato, nel periodo di proroga, di tenere aperto un tavolo per il monitoraggio della razionalizzazione e il miglioramento del welfare contrattuale. Tutte le disposizioni del CCNL 27 settembre 2011 e successive integrazioni, salvo quanto modificato, si intendono integralmente confermate. Per i dettagli rimandiamo le aziende interessate alla lettura dell'accordo di proroga del CCNL Dirigenti, disponibile all'interno del portale associativo.



www.angaisa.it/Normative/Lavoro/CCNL_Dirigenti

Previdenza

Incentivi per la piccola mobilità: modifiche decreto direttoriale.

Publicato in Gazzetta Ufficiale il decreto direttoriale che prevede incentivi in cifra fissa pro capite per i datori di lavoro che assumono, nel corso del 2013, a tempo determinato o indeterminato lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo.

Il decreto direttoriale 19.04.2013 (comprendente anche le modifiche apportate con il successivo decreto direttoriale del 3 giugno 2013) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2013. Il provvedimento prevede un incentivo in cifra fissa pro capite per i datori di lavoro che, nel corso del 2013, assumano a tempo indeterminato o determinato, anche part-time o a scopo di somministrazione, lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro da imprese con meno di 15 dipendenti nei dodici mesi precedenti l'assunzione. L'importo dell'incentivo è pari a 190 euro mensili, riproporzionate in caso di lavoro part-time, per un periodo di 12 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato. Il me-

desimo importo è corrisposto per un massimo di 6 mesi in caso di assunzione a tempo determinato. L'ammissione al beneficio è gestita dall'Inps con procedura informatizzata e automatica, fino a capienza delle risorse stanziata, pari a 20 milioni di euro. Per ottenere l'incentivo, la richiesta deve essere presentata all'INPS, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, sul sito dell'Istituto, della relativa circolare applicativa. Per le assunzioni effettuate successivamente alla data di pubblicazione della predetta circolare, la domanda deve essere presentata entro 30 giorni dalla data dell'assunzione. L'INPS, dovrà tenere conto, inoltre, dell'ordine cronologico delle assunzioni e non, come disposto in precedenza, di quello di presentazione della domanda.



www.inps.it

Trasporti

Costi di esercizio impresa di autotrasporto conto terzi. Contratti di agosto 2013.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha aggiornato, tenendo conto delle ultime rilevazioni disponibili, i costi di esercizio delle imprese di autotrasporto.

La Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha provveduto ad aggiornare, secondo le rilevazioni del costo del gasolio relative al mese di luglio 2013, disponibili sul sito del Ministero dello Sviluppo economico, i costi di esercizio delle imprese di autotrasporto (costo chilometrico del carburante e relativa incidenza) che devono essere rispettati nei contratti stipulati nel mese di agosto, ai sensi dell'art. 83 bis del D.L. 112/2008. Alla luce di quanto stabilito dal decreto dirigenziale n. 175 del 17.12.2012 e dal decreto dirigenziale n. 69 del 14.06.2013, l'aggiornamento è stato effettuato in conformità alle metodologie e ai criteri elaborati dall'Osservatorio sulle attività di autotrasporto.



<http://www.mit.gov.it/mit/site.php>
www.angaisa.it/Normative/Trasporti/Autotrasporto_merci_conto_terzi

Notizie varie



Accordo – quadro ANGAISA / OMEGA GROUP

L'Associazione mette a disposizione degli associati ANGAISA un leader nel settore dell'automazione dei Sistemi Informativi. Vi ricordiamo che attraverso l'accordo siglato da ANGAISA e OMEGA GROUP, l'Associazione mette a disposizione di tutti gli associati un leader di settore in grado di rispondere a tutte le principali esigenze delle aziende, legate all'automazione dei Sistemi

Informativi. Omega Group opera sin dal 1998 come System Integrator nel campo dell'automazione dei Sistemi Informativi presso le PMI e, grazie all'esperienza maturata sulle 500 installazioni portate a termine con successo e all'aiuto dato alle imprese ad organizzare i processi aziendali, è stato in grado di sviluppare diverse soluzioni verticali, tra le quali: la Distribuzione ITS, arredo bagno e Materiale Edile; la Distribuzione Materiale Elettrico e Ferramenta; la Distribuzione Forniture Industriali e Ricambi; la Logistica di Magazzino; l'Ottimizzazione scorte di Magazzino; il Project Management; il Controllo di Gestione; l'Analisi Finanziaria; la Produzione Snella; la Programmazione e Pianificazione della Produzione; il Throughput Accounting. In particolare per il settore ITS sono state sviluppate diverse soluzioni settoriali, che sono puntualmente descritte all'interno della scheda relativa ai contenuti dell'accordo. Per questo primo anno di efficacia dell'accordo-quadro è prevista una iniziativa promozionale di particolare favore, per tutte le aziende associate ad ANGAISA che decideranno di acquistare una o più delle "soluzioni" Omega entro il 30 settembre 2013: in questo caso verrà infatti concesso uno sconto pari al 60% rispetto al listino ufficiale pubblicato nell'area riservata del sito web www.omegagrupo.it. A partire dal 1° ottobre e fino a tutto il 31 dicembre 2013, lo sconto riservato alle aziende associate ANGAISA sarà invece pari al 40%. Tutti i dettagli relativi ai contenuti dell'accordo, con i riferimenti operativi necessari per potersi avvalere delle condizioni riservate alle aziende associate, sono disponibili all'interno del portale www.angaisa.it, nell'Area Soci / Convenzioni). Vi invitiamo fin d'ora a contattare la Segreteria (convenzioni@angaisa.it) per qualsiasi tipo di richiesta o segnalazione legata all'accordo ed ai servizi erogati da OMEGA GROUP alle aziende associate ANGAISA.



www.omegagrupo.it
www.angaisa.it/Area_soci/Convenzioni

ANGAISA INFORMA sintetizza le informazioni che l'Associazione mette a disposizione dei propri Associati, grazie anche al contributo di



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

La redazione è stata curata dalla
Segreteria ANGAISA.

La realizzazione è stata curata
da Servizi ANGAISA S.r.l.

Via G. Pellizza da Volpedo, 8 - 20149 Milano
Tel.: 02/48.59.16.11 - Fax: 02/48.59.16.22
e-mail: info@angaisa.it

Le notizie di ANGAISA
sono inoltre pubblicate su:
periodico di proprietà di Servizi ANGAISA S.r.l.

